

PROTOCOLLO DI INTERVENTO IN CASO DI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

INDICE

Parte prima:

1. Premessa
2. Normativa di riferimento
3. Responsabilità (del minore, della famiglia, della scuola)
4. Definizione di bullismo e cyberbullismo
 - Differenze delle modalità d'azione nel bullismo e nel cyberbullismo
 - Tipologie di cyberbullismo

Parte seconda:

1. Azioni preventive
 - Sintomi
2. Compiti:
 - Del Dirigente Scolastico
 - Del Referente del bullismo e del cyberbullismo
 - Del team della gestione dell'emergenza
 - Del Collegio Docenti
 - Del Consiglio di classe
 - Del docente
 - Dei collaboratori scolastici
 - Dei genitori
 - Degli alunni
3. Interventi educativi e sistema antibullismo
4. Collaborazione con l'esterno
5. Procedura in caso di atti di bullismo e cyberbullismo

1. Premessa

Il liceo "Vittorio Emanuele III" di Patti vuole garantire alla propria utenza un ambiente sicuro e di convivenza serena tra le varie componenti. Nel pieno rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di diritto all'istruzione e di protezione dei minori si intende favorire un clima di benessere adeguato all'insegnamento e all'apprendimento nonché educare l'adolescente a comportamenti di rispetto e tolleranza, accoglienza e condivisione come aspetti fondanti del soggetto inteso come cittadino attivo e consapevole.

L'adozione del presente protocollo ha la finalità di saper riconoscere i rischi ai quali i minori sono esposti, soprattutto in relazione ad un uso spesso poco consapevole dei dispositivi elettronici, e assicurare una gestione operativa in grado di eliminare tali rischi e/o ridurli, tenendo conto anche del rischio legale per i vari operatori che lavorano a contatto con i minori. La scuola si impegna in particolare a tutelare i seguenti diritti fondamentali del minore:

- Difesa della dignità personale di ciascun alunno nel contesto delle attività educative e formative, delle relazioni e delle comunicazioni inerenti all'ambiente scolastico;
- Applicazione della disciplina *"in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano"* essendo fanciulli gli alunni minori d'età (art. 28 della Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – 1989);
- Promozione di un equilibrato *"sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale"* nell'impartire l'educazione (art. 27 Conv. Dir. inf. e adol.);
- *"Favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità"* (art. 29, com.1, lett. a - Conv. Dir. inf. e adol.);
- Perseguire la strategia educativa di *"sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ... dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese nel quale vive, del Paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua"* (art. 29, com.1, lett. b e c - Conv. Dir. inf. e adol.);
- Preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi con le persone di origine autoctona (art. 29, com.1, lett. d - Conv. Dir. inf. e adol.);
- Formazione integrale degli alunni con particolare riferimento alle regole disciplinari interne alla scuola, ai comportamenti vietati e alle corrispettive sanzioni, inserite nel più ampio quadro delle regole di condotta alle quali devono attenersi in virtù della normativa internazionale e nazionale;
- Protezione dei minori/alunni da ogni forma di abuso, violenza, maltrattamento fisico e morale, compresa la protezione da tutte le forme di bullismo e cyberbullismo, nel rispetto sia delle leggi vigenti sia delle indicazioni dell'amministrazione scolastica (locale e nazionale);
- Tutela dei minori e dei giovani *"dall'abbandono, violenza o sfruttamento"* (art. 17 Carta Sociale europea del Consiglio d'Europa);

- Regolamentazione dell'uso delle tecnologie digitali in ambito scolastico nel bilanciamento tra utilità di esse e potenziali rischi per i minori derivanti da un uso incontrollato;
- Possibilità di accesso alla rete internet per quanto richiesto dalle finalità didattiche ed educative della scuola, autorizzato durante l'orario scolastico in modo sicuro ed adeguato all'età dell'alunno;
- Garanzia di accesso alle procedure per la segnalazione di eventuali offese subite contro la propria dignità personale.

2. Normativa di riferimento

In riferimento particolare alla L. 71 del 29 maggio 2017, che definisce specificatamente il fenomeno del cyberbullismo, il presente documento tiene conto della seguente normativa:

- Artt. 3 – 33 – 34 della Costituzione Italiana;
- DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti: in esso si affronta il problema pur senza riferimento specifico al fenomeno del cyberbullismo. Rilevante è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare e la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, di una procedura di contestazione che preveda la difesa e con la personalizzazione della responsabilità, ma con l'esplicito superamento del modello sanzionatorio repressivo e l'apertura ad un modello ispirato al principio educativo;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazioni di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi e applicativi alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- Direttiva MPI del 15 marzo 2014 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Linee guida di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo – MIUR (13 aprile 2015);

- Legge Regionale: attualmente il DDL della Regione Sicilia, dopo l'approvazione della V commissione, è al vaglio dell'Assemblea Regionale;
- N. 16367/15 del MIUR recante le indicazioni operative per l'attuazione delle linee di orientamento e i nuovi ruoli e compiti affidati ai Centri Territoriali di Supporto (CTS);
- Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati abrogante la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale recanti la normativa su ingiuria, diffamazione, minaccia, trattamento illecito dei dati personali, ammonimento da parte del Questore;
- Artt. 2043-2047-2048 del Codice Civile recanti la normativa sulla Responsabilità Civile su danno ingiusto, risarcimento, responsabilità genitoriale o del tutore, responsabilità del precettore.

3. Responsabilità

Negli atti di bullismo (e cyberbullismo) occorre distinguere le diverse responsabilità, definite dalla normativa, in:

- 1) Culpa del bullo (e/o cyberbullo) minore;
- 2) Culpa in educando e in vigilando dei genitori;
- 3) Culpa in vigilando (ma anche in educando e in organizzando) della Scuola.

3.1 Culpa del bullo (e/o cyberbullo) minore

Si distingue il Minore di anni 14 da quello tra i 14 e i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente; se egli viene riconosciuto "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali. La normativa prevede il ricorso all'ammonimento da parte del questore (art. 612 c.p.).

3.2 Culpa in educando e in vigilando dei genitori

Non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può rispondere il minore in quanto non ha autonomia patrimoniale; a

meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto sono oggettivamente responsabili. Si applica l'art. 2048 del codice civile.

3.3 Culpa in vigilando e in organizzando della Scuola

L'art. 28 della Costituzione Italiana recita che *"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli altri enti pubblici"*. Dal punto di vista civilistico trova altresì applicazione quanto previsto all'art. 2048 del c.c., secondo comma, che stabilisce che *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione deve dimostrare di adottare *"misure preventive"* atte a scongiurare situazioni antiggiuridiche.

4. Definizione di bullismo e cyberbullismo

La complessità ed eterogeneità della materia trattata richiede una distinzione tra fenomeni di bullismo e fenomeni di cyberbullismo.

Si intende per **BULLISMO** una aggressione o molestia reiterate, sia ad opera di singoli sia per azione di un gruppo, a danno di una o più vittime, con l'intenzionalità di provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, isolamento o emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni, violenze fisiche o psicologiche, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni aventi come oggetto anche la razza, la lingua, la religione, l'orientamento sessuale, l'opinione politica, l'aspetto fisico o le condizioni personali e sociali della vittima che possono avere come conseguenze l'autolesionismo o perfino il suicidio. La definizione legislativa, così come riportato dall'art.1, comma 2 della Proposta di Legge 3139/2016 e non più presente nel testo definitivo della Legge 71 del 29 maggio 2017, ricorda che per poter definire una sequenza di atti come bullismo occorre riconoscere: 1) l'intenzionalità; 2) la persistenza nel tempo; 3) l'asimmetria di relazione tra il bullo e la vittima.

Occorre ricordare che il fenomeno si manifesta spesso in presenza di testimoni/aiutanti con un'aggressività agita per acquisire potere e visibilità all'interno di un gruppo, non necessariamente coincidente con il gruppo classe. Il bullo individua la vittima nel soggetto più debole e in virtù della presunta forza, sostenuto anche da pochi soggetti, cerca di affermarsi di fronte agli altri nei luoghi di condivisione (classe, scuola, palestra, centri di aggregazione in generale). Non si può parlare di bullismo in relazione ad un singolo e isolato episodio, che può essere del tutto occasionale, ma che può implicare altre tipologie di comportamento (litigio, scherzo o reato).

Il fenomeno del **CYBERBULLISMO**, nella sua poliedrica varietà di espressione, è fenomeno più recente e deve la sua diffusione alla rapidità con cui si è diffuso l'uso dei dispositivi informatici. Si tratta di una forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita di dati personali, manipolazione e/o trattamento illecito di essi, a danno di minori, realizzata per via telematica; la diffusione dei contenuti acquisiti avviene on line e in tal modo i soggetti coinvolti diffondono in tutto il mondo e per un periodo incontrollato e incontrollabile, rendendo la vittima di certo più esposta e vulnerabile. Il cyberbullo presenta un alto livello di disinibizione e attua delle cose che nella vita reale magari non farebbe o che sarebbero più contenute, verosimilmente per il fatto che egli non può vedere concretamente gli effetti delle sue azioni godendo dell'invisibilità.

Per verificare l'attendibilità di determinate situazioni, qualificabili come atti di bullismo e cyberbullismo, si possono utilizzare apposite griglie di osservazione adottate dalla scuola prima di procedere alle azioni previste per contenere il fenomeno.

4.1 Differenze delle modalità d'azione nel bullismo e nel cyberbullismo

Il bullismo e il cyberbullismo esprimono un comportamento volontario e deliberato; nel cyberbullismo il mezzo di diffusione è quello informatico e rispetto al bullismo presenta delle differenze ben precise:

- Nel bullismo le prepotenze si espletano in contesti reali, mentre nel cyberbullismo avvengono in qualsiasi momento e luogo con un aggravio della sofferenza della vittima;
- I bulli sono soggetti ben noti alla vittima, i cyberbulli possono essere sconosciuti o aver rubato l'identità;
- L'anonimato da parte del cyberbullo, più difficile da individuare rispetto al bullo tradizionale, consente una presunta invisibilità con cui il soggetto agente prova di esprimere il proprio potere e dominio non tenendo conto che il computer lascia sempre tracce rintracciabili dalla Polizia Postale;
- Il bullo assiste alle conseguenze del proprio comportamento, senza alcun coinvolgimento emotivo, traendo soddisfazione dagli effetti prodotti sulla vittima; il cyberbullo, protetto dallo schermo, non prova alcuna forma di empatia nei riguardi della vittima e tende a minimizzare la sofferenza di essa arrivando a de-umanizzarla;
- Il bullo manifesta un atteggiamento di de-responsabilizzazione e minimizzazione delle azioni, tendendo a configurarle come uno scherzo; il cyberbullo attiva processi di spersonalizzazione complessi (imitazione, disimpegno morale, cambio di percezione di ciò che è moralmente accettabile ecc.);
- Il bullo mette in atto comportamenti aggressivi e raramente la vittima reagisce, i gregari possono essere semplici spettatori o incitare il bullo nella messa in atto di tali comportamenti; nel cyberbullismo anche la vittima, reagendo, può diventare un cyberbullo, i gregari possono essere spettatori passivi o attivi nella partecipazione alle prepotenze virtuali.

4.2 Tipologie di cyberbullismo

Cyberbashing o happy slapping (pestaggio in rete): sequenza di pestaggio o violenze a danno di una vittima riprese con il telefono e immesse in rete con la conseguente diffusione online

Cyberstalking (persecuzione): invio reiterato di messaggi contenenti esplicite minacce tanto da indurre la vittima a temere per la propria incolumità.

Denigration (denigrazione): distribuzione di messaggi falsi o dispregiativi contenenti pettegolezzi, commenti crudeli, calunniosi e/o denigratori nei confronti delle vittime con la finalità di danneggiare la reputazione o le amicizie della vittima.

Exclusion (esclusione): esclusione intenzionale di un utente dal gruppo di amici, dalle chat o da un gioco interattivo con conseguente disagio relazionali per la vittima.

Exposure (esposizione): divulgazione online di informazioni private, anche di natura intima, di uno o più soggetti.

Flaming (provocazione): invio di messaggi elettronici, violenti o volgari con lo scopo di suscitare conflitti verbali in rete.

Harassment (molestia): sequenza di azioni, parole o comportamenti persistenti con l'intento di provocare disagio emotivo e psichico nella vittima. In questo caso il fenomeno è molto simile al bullismo tradizionale: la vittima tenta talvolta la reazione, ma senza successo.

Impersonation (furto d'identità): il persecutore crea un'identità fittizia con il nome e i caratteri di una persona nota carpando informazioni e divulgandole. Si può verificare anche l'introduzione nel sistema informatico di un altro utente per diffondere messaggi ai contatti dell'account.

Sexting: diffusione a mezzo telematico di immagini o video sessualmente espliciti della vittima senza il suo consenso.

Sextortion (ricatto): pratica finalizzata all'estorsione, in denaro o prestazioni, per cui si ricatta la vittima di diffondere foto o filmati sessualmente espliciti.

Trickery e Outing (carpire e diffondere): il bullo entra in confidenza con la vittima con l'intento di carpire informazioni personali, o di altri soggetti, per poi diffonderle attraverso il mezzo telematico.

Parte seconda

1. Azioni preventive

Gli studi e le sollecitazioni delle scienze psicologiche ed educative sollecitano la prevenzione del fenomeno: per questa ragione la scuola e la famiglia dovranno informarsi per acquisire conoscenze e competenze specifiche riuscendo, principalmente, a riconoscere i segni indice di malessere e sofferenza degli adolescenti. Per tale ragione una prima azione preventiva è rappresentata dal riconoscimento dei sintomi.

1.1 Sintomi

- Sintomi fisici: dolori intestinali e/o mal di testa; cambiamenti delle abitudini alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato;
- Sentimenti di tristezza e solitudine;
- Apatia e perdita di interesse per le consuete attività;
- Interruzione della frequentazione degli amici e del gruppo abituale;
- Disturbi dell'umore, riscontrabili a scuola o a casa (il soggetto è più taciturno e introverso rispetto alla consuetudine oppure da timido manifesta aggressività);
- Paure, fobie, incubi; scuse e pretesti per non svolgere le attività consuete; depressione, attacchi d'ansia;
- Bassa autostima, senso di isolamento sociale e mortificazione;
- Mutamenti del rendimento scolastico e demotivazione ingiustificata;
- Problemi relazionali e, in casi più gravi, manifestazione di autolesionismo o di tendenze suicide;
- Controllo ossessivo dei propri contatti telematici o improvvisa interruzione dei contatti;
- Rifiuto di parlare di ciò che viene fatto online;
- Sintomi psichiatrici (nel bullismo le coordinate spazio-temporali in cui si manifesta il fenomeno sono più definite; nel cyberbullismo la vittima non si sente più al sicuro in alcun luogo e può sviluppare, come forma di difesa, ideazioni di tipo paranoico).

2. Compiti

Nella sezione precedente sono state distinte le responsabilità individuali del minore, della famiglia e della scuola fondamentali nella definizione dei ruoli; in questa sezione si distingueranno i compiti dei singoli componenti del personale scolastico, allo scopo di prevenire i comportamenti a rischio e adottare in maniera efficace misure atte a evitare situazioni antigiuridiche determinate dai fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

Il dirigente scolastico

- Individua un referente in seno al Collegio dei Docenti;
- Coinvolge tutte le componenti della comunità scolastica, in particolare quelle operanti nell'area informatica, partendo dall'utilizzo consapevole e responsabile di Internet a scuola;
- Favorisce il confronto tra i diversi organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione.

Il docente referente

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno attraverso progetti d'istituto che coinvolgono la comunità scolastica e le famiglie;
- Coordina le attività di prevenzione e informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con l'ausilio dei genitori incaricati;
- Si avvale della collaborazione con partner esterni (servizi sociali e sanitari, aziende operanti nel sociale, forze dell'ordine, psicologi ecc.) per realizzare un progetto di prevenzione;
- Cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni, seminari, corsi inerenti al fenomeno.

Il team di gestione dell'emergenza

- Assume la responsabilità della presa in carico del caso segnalato;
- Conduce la valutazione del caso;
- Assume la responsabilità della decisione relativa alla tipologia di intervento;
- Effettua il monitoraggio dell'andamento del caso nel tempo e se ne assume la responsabilità;
- Agisce in collaborazione con i servizi sul territorio.

Il collegio dei docenti

- Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- Prevede, all'interno del PTOF, corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione rivolti al personale docente e Ata;
- Promuove azioni di sensibilizzazione del fenomeno sul territorio, in rete con enti, istituzioni locali e altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- Predisporre strumenti di rilevazione e monitoraggio del benessere relazionale in ambito scolastico e della gestione della segnalazione dei casi.

Il consiglio di classe

- Programma attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- Favorisce un clima collaborativo nel contesto classe e nelle relazioni con le famiglie;
- Propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Il docente

- Intraprende azioni adeguate al proprio ordine di scuola, tenuto conto del ruolo fondamentale dell'educazione nell'acquisizione e rispetto delle norme sulla convivenza civile e sull'uso consapevole del web;
- Valorizza nella propria attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni.

Il collaboratore scolastico

- Partecipa attivamente alle iniziative messe in atto dall'Istituto per la prevenzione del fenomeno e del disagio;
- Collabora fattivamente alle attività di vigilanza.

I genitori

- Partecipano alle azioni di prevenzione promosse dalla scuola;
- Sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei figli, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- Conoscono il Regolamento d'Istituto e il Patto di corresponsabilità e lo sottoscrivono;
- Conoscono le azioni messe in atto dalla scuola e collaborano con essa secondo le modalità previste nel Patto di corresponsabilità.

Gli alunni

- Conoscono e sottoscrivono il Regolamento d'Istituto e il Patto di corresponsabilità;
- Conoscono le sanzioni previste dal regolamento nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio;
- Partecipano alle iniziative promossa dall'Istituto sulla sensibilizzazione e prevenzione per il miglioramento del clima relazionale;

- Rispettano il codice comportamentale nell'invio delle comunicazioni e nel corso della connessione alla rete;
- Sanno che non è loro consentito, durante le attività didattiche e nel contesto scolastico, acquisire e divulgare, con telefonini o altri dispositivi elettronici, immagini, video e/o registrazioni vocali se non previo consenso del docente e solo ed esclusivamente per finalità didattica.

3. Prevenzione

Le misure preventive di cui la scuola intende avvalersi sono definite sulla base di una triplice distinzione, ossia distinguendo una prevenzione universale, una selettiva e una indicata in rapporto alla specificità degli eventuali casi emergenti.

3.1 Prevenzione universale

Una politica scolastica integrata, consistente in azioni che coinvolgano tutte le componenti scolastiche, previene i fenomeni in oggetto del presente documento. Tutti i soggetti coinvolti si assumono le responsabilità di interagire con gli alunni fornendo innanzitutto informazioni corrette e aiuto.

Per individuare situazioni di disagio la scuola predispone griglie di osservazione distinte per insegnanti e allievi. Gli insegnanti che notano atteggiamenti o comportamenti che lascino trapelare situazioni di malessere o disagio segnalano, in maniera tempestiva, alle famiglie pur tenendo conto che non è mai opportuno agire individualmente bensì a livello di Consiglio di classe.

Agli allievi saranno proposti questionari anonimi per poter individuare eventuali situazioni; con gli stessi sarà opportuno diffondere i dati e condividere momenti di approfondimento sul tema. La sensibilizzazione sui rischi del bullismo e cyberbullismo infatti si presenta come un efficace strumento preventivo attraverso iniziative d'Istituto, in rete o internazionali, favorendo la discussione aperta e l'educazione trasversale all'inclusione nonché la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari. Non secondaria la promozione di progetti con il contributo esterno di figure professionali, quali psicologi e forze dell'ordine. Si propone infine la messa a disposizione di una casella e-mail e/o un punto di raccolta dove gli studenti possano riferire eventuali episodi.

3.2 Prevenzione selettiva

La scuola, in quanto agenzia educativa, deve poter intervenire efficacemente per il recupero del bullo e del cyberbullo, senza concentrarsi esclusivamente sulla vittima: in tal senso sono fondamentali le azioni di supporto, monitoraggio e dialogo con enti locali (Asl di zona, organi di Polizia, Tribunale dei minori, associazioni di territorio e/o nazionali). Gli incontri promossi con le Forze dell'Ordine avranno la finalità di attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di condividere spazi in un ambiente sereno e non violento; la Polizia Postale avrà il compito di informare circa il

corretto utilizzo della rete e degli strumenti informatici facendo conoscere le conseguenze, sul piano giuridico, della violazione delle norme.

L'istituzione di uno sportello di ascolto con lo psicologo, oltre a favorire la sensibilizzazione, permetterà di supportare eventuali vittime e supportare il docente nelle verifiche di accertamento per il riconoscimento di possibili episodi, collaborando al monitoraggio e alla lettura dei dati emergenti.

Gli incontri con le famiglie, anche con scopo formativo e informativo del fenomeno, saranno finalizzati a dare indicazioni sulle modalità di riconoscimento del fenomeno nonché favorire una collaborazione attiva con la scuola. Gli adulti sono chiamati a comprendere l'importanza della condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione da parte dei figli, soprattutto se minori; dovranno sempre essere attenti ai comportamenti dei loro figli, vigilando su di essi e sulle loro relazioni, reali e virtuali, anche per le responsabilità e le conseguenze legali dei comportamenti dei figli.

3.3 Prevenzione indicata

L'intervento educativo-preventivo non è scisso dalle misure disciplinari e di intervento cui la scuola dovrà fare ricorso nel rispetto delle norme e nella condanna di soprusi, di comportamenti aggressivi e di ogni azione che possa ledere la dignità e la persona dei propri allievi. In tal caso bisogna distinguere diversi momenti di azione qualora si venga a conoscenza di casi di bullismo e/o cyberbullismo:

A) Presa in carico e valutazione del caso:

- Informazione immediata al DS
- Analisi e valutazione del caso
- Coinvolgimento del referente e del team di gestione dell'emergenza
- Raccolta di informazioni sull'accaduto e confronto con gli attori principali (agenti, vittima, gruppi...)

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi, ma è quanto mai necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e disponibilità al confronto che consenta un'oggettiva raccolta di informazioni. L'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

B) Risultati sui fatti oggetto d'esame:

- Soggetti responsabili: DS e Docenti del Consiglio di classe
- Altri soggetti coinvolti: Referente e Team di gestione dell'emergenza

Se i fatti sono confermati, in presenza di prove oggettive sono stabilite le azioni da intraprendere; se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo non si interviene in modo specifico, ma si prosegue con il compito educativo

C) Azioni e provvedimenti:

In caso di conferma dei fatti il docente coordinatore della classe comunicherà con la famiglia della vittima e tutto il Consiglio di classe offrirà il supporto necessario per affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e facendo ricorso alle risorse disponibili, interne ed esterne alla scuola. Il Ds convocherà i genitori del bullo/cyberbullo e in

seno al Consiglio di classe si valuterà il provvedimento disciplinare da adottare secondo il criterio della gravità dell'azione. Sarà avviata inoltre, in casi particolarmente gravi, una procedura giudiziaria con la denuncia agli organi di polizia e sicurezza per attivare un procedimento di ammonimento o penale.

Nel caso manchi la collaborazione della famiglia del soggetto agente o tenda a sminuire l'episodio, mostrando atteggiamenti oppositivi, inadeguatezza nell'azione educativa o recidiva nei comportamenti la scuola è tenuta alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune di appartenenza.

D) Percorso educativo e monitoraggio:

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe e tutti i soggetti coinvolti si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto e provvedono al monitoraggio del fenomeno e dell'intervento attuato sia nei confronti del cyberbullo sia nei confronti della vittima.

4. Collaborazione con l'esterno

- La collaborazione con l'esterno si esplica attraverso azioni di supporto, di monitoraggio e confronto con gli Enti Locali, le Forze dell'Ordine operanti nel settore sul territorio, le associazioni territoriali e nazionali con incontri relativi alle problematiche del fenomeno e alle conseguenze derivanti dai comportamenti a rischio.
- Sono previsti incontri con la Polizia Postale per dare informazioni sul corretto uso della rete e degli strumenti tecnologici per comprendere i rischi e le conseguenze sul piano giuridico.
- La scuola dovrà avvalersi del supporto di uno o più esperti, nell'ambito delle discipline psicologiche e giuridiche, sul contrasto e la prevenzione del fenomeno anche in accordo con altre scuole del territorio.
- Si prevedono incontri con le famiglie per sensibilizzare e informare sul tema, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione attiva con l'istituzione scolastica. L'informazione prevede anche la conoscenza dei risvolti giuridici delle responsabilità dei comportamenti dei figli, di cui si è sopra detto, perché possano garantire ed effettuare un'adeguata vigilanza e non fare ricadere sulla scuola responsabilità educative e comportamentali.

5. Procedura in caso di atti di bullismo e cyberbullismo

I comportamenti che saranno riconosciuti come forme di bullismo e cyberbullismo saranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati prevedendo specifiche sanzioni disciplinari sulla base del principio di gradualità della sanzione, in correlazione con la mancanza disciplinare commessa (D.P.R. 235) e ispirati al principio di riparazione del danno (Art.4 comma 5 D.P.R. 249/98).

Il provvedimento disciplinare deve tendere alla rieducazione e non va considerato come intervento punitivo, finalizzato al recupero dello studente attraverso attività di natura socio-culturale che siano a vantaggio della comunità scolastica. Saranno pertanto privilegiate sanzioni disciplinari di tipo riparatorio:

- Attività di natura sociale e/o culturale a vantaggio della comunità scolastica come azioni positive (lettera di scuse, pulizia e/o riordino dei locali, attività che inducano lo studente a riflettere e rielaborare criticamente gli episodi);
- Sospensione dalla partecipazione ad attività complementari ed extrascolastiche;
- Sospensione attiva dalla scuola con svolgimento di attività rieducative;
- Sospensione (nei casi più gravi) e segnalazione alle forze dell'ordine dei fatti.

Si allega quadro esplicativo delle infrazioni e del provvedimento disciplinare